

**R.D. 16-3-1942 n. 267**

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2008)

**67.** *Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.*

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado <sup>(126)</sup>;
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile <sup>(127)</sup>;
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali <sup>(128)</sup> <sup>(129)</sup> <sup>(130)</sup>.

---

<sup>(126)</sup> Lettera così sostituita dal comma 4 dell'*art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'*art. 22* dello stesso decreto.

<sup>(127)</sup> Lettera così modificata dal comma 4 dell'*art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'*art. 22* dello stesso decreto.

<sup>(128)</sup> Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 2. Il *comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

<sup>(129)</sup> Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

<sup>(130)</sup> La Corte costituzionale, con *sentenza 10-22 giugno 2004, n. 175* (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione.

#### **72-bis.** *Contratti relativi ad immobili da costruire.*

I contratti di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122* si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto <sup>(148)</sup>.

---

<sup>(148)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 11, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122*, e poi così sostituito prima dall'*art. 58, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto e poi dal comma 7 dell'*art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'*art. 22* del medesimo decreto.

